



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **1 dicembre 2021**

## Spese da sostenere entro il 31 dicembre per il bonus idrico

*Art. 1, commi da 61 a 65 L. 178/2020, Decreto Mite 27 settembre 2021.*

Il cosiddetto **bonus idrico**, finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse idriche, viene riconosciuto per le spese effettivamente **sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021** per interventi di efficientamento idrico, nel **limite massimo di 1.000 euro** per ciascun beneficiario, previa presentazione di apposita domanda in via telematica.

Beneficeranno del bonus le persone fisiche maggiorenni, titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale, o di diritti di godimento, su edifici esistenti per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

Risultano ammissibili la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto. Sono comprese anche le spese di smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

L'istanza per richiedere il bonus può essere trasmessa nel mese di gennaio 2022 per un solo immobile, per una sola volta e da un unico cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento. A tal fine occorre utilizzare un'apposita applicazione web, denominata "Piattaforma bonus idrico" accessibile, previa autenticazione con Spid ovvero tramite carta d'identità elettronica, dal sito del Ministero della transizione ecologica.

Il bonus verrà attribuito secondo l'ordine temporale di presentazione delle istanze fino ad esaurimento delle risorse disponibili (dotazione di 20 milioni per l'anno 2021); lo stesso

non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

